CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - SC_PUG - 0003544 - Uscita - 22/07/2025 - 18:52

Deliberazione n. 108/2025/PRSE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario, *relatore*
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sul mancato invio da parte dell'Organo di revisione del Comune di Gagliano del Capo (LE) dei questionari-relazione relativi al rendiconto 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore dott.ssa Daniela Piacente nella camera di consiglio del 17 luglio 2025, convocata con ordinanza n. 19/2025.

Premesso in

FATTO

1. Da verifiche effettuate sulla piattaforma informatica "*ConTe*", è emerso che l'Organo di revisione del Comune di Gagliano del Capo (LE) non ha

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000108 - 21/07/2025 - 12:11

trasmesso i questionari relativi ai rendiconti 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro i termini fissati dal Presidente della Sezione regionale di controllo per la Puglia, rispettivamente il 24 novembre 2023 e il 22 novembre 2024.

2. Dopo un primo richiamo/sollecito inviato tramite l'applicativo "*ConTe*" e rimasto privo di riscontro, questa Sezione regionale, in data 10 febbraio 2025 constatato il perdurare dell'inadempimento, ha invitato l'Organo di revisione a provvedere all'invio dei questionari entro e non oltre la data del 21 febbraio 2025.

3. A seguito di specifiche richieste di proroga del termine pervenute dall'organo di revisione in data 19 febbraio e 16 aprile 2025, è stato concesso il differimento del termine dapprima al 18 aprile 2025 e successivamente al 19 maggio 2025.

4. Alla data odierna, l'Organo di revisione non ha ancora provveduto a trasmettere i questionari relativi ai rendiconti 2022 e 2023, limitandosi a riferire di aver avviato la compilazione del questionario relativo all'anno 2022, ma di non poter proseguire in assenza di dati che solo il Comune può fornire, il quale risulta a sua volta impegnato, su sollecito della Prefettura, nella predisposizione del rendiconto 2024.

Considerato in

DIRITTO

1. Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005 ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, "*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*" e ai sensi del successivo comma 167 del citato articolo 1, "*la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso deve dare conto […] di ogni grave irregolarità*

contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione".

Il Comune, dunque, per il tramite dell'Organo di revisione è tenuto a fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le relazioni-questionario sui bilanci di previsione e sui rendiconti nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 1, commi 166 e 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il mancato invio delle suddette relazioni configura una grave irregolarità, in quanto impedisce alla Sezione di svolgere tempestivamente e compiutamente il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile del Comune nei termini sopra indicati.

Inoltre, l'inadempimento dell'organo di revisione, può giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del Tuel, secondo cui: "*il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)"* (cfr. Sezione reg. controllo Lazio, n. 34/2025).

Giova sul punto richiamare anche l'art. 239, comma 1, lett. a) del Tuel, che prevede, tra i compiti del revisore, la: "*attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento*".

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa l'applicazione combinata delle due disposizioni (art. 235, comma 2 e art. 239, comma 1, lett. a]) «*non ne limita il presupposto* (della revoca) *alla mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). Piuttosto, tale fattispecie è indicata - non a caso dopo la precisazione normativa "in particolare" - soltanto al fine di individuare tra le varie possibili "inadempienze" dell'organo di revisione, quella che, a parere del legislatore, potrebbe, anche da sola, per la sua rilevanza e gravità, essere sufficiente a fondare il provvedimento sanzionatorio di revoca. In ragione di ciò, ogniqualvolta nello svolgimento dell'attività di collaborazione di cui all'art. 1 lettera a) del successivo art. 239, così come delle altre funzioni assegnate al revisore, questi incorra in "inadempienze", anche diverse da quella tipizzata nell'art. 235, ne è legittima la revoca, con*

provvedimento adeguatamente motivato (C.d.S, V, 9.5.2018, n. 2785)» (in termini, C.d.S. sentenza n. 4033/2025).

Inoltre, riguardo all'omesso adempimento da parte dell'Organo di revisione degli obblighi inerenti alla propria funzione, il punto 1.9.7. dei "*Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali*", approvati nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, evidenzia che il mancato invio della relazione (questionario) alla Corte dei conti può costituire causa di revoca dell'incarico per inadempimento (cfr. Sez. reg. controllo Sardegna n. 71/2019/PRSE).

Orbene, venendo alla fattispecie in esame, la Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 8/SEZAUT/2023/INPR e n. 8/SEZAUT/2024/INPR, ha approvato le linee guida per la predisposizione, da parte degli Organi di revisione economico-finanziaria, delle relazioni sui rendiconti 2022 e 2023 e dei relativi questionari, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Come anticipato in premessa, l'Organo di revisione, nonostante i ripetuti solleciti da parte di questa Sezione, non ha provveduto all'invio delle relazioni-questionari sui rendiconti, omettendo un adempimento rilevante ai fini dello svolgimento del controllo istituzionale intestato alla Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia

ACCERTA

l'inadempimento, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Gagliano del Capo (LE), dell'obbligo di trasmissione, a questa Sezione regionale di controllo, dei questionari relativi ai rendiconti 2022 e 2023;

INVITA

il Comune ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione e per l'invio da parte dell'organo di revisione alla Sezione regionale di controllo delle suddette relazioni.

DISPONE

che l'organo di revisione del Comune di Gagliano del Capo depositi, **entro il termine di giorni 20** dalla ricezione della presente deliberazione, le relazioni-

questionari di cui alla parte motiva, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalle deliberazioni della Sezione delle autonomie di approvazione delle linee guida richiamate.

ORDINA

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente pronuncia sia trasmessa:

- al Sindaco e all'Organo di Revisione economico–finanziaria dell'Ente;

- al Segretario comunale del Comune di Gagliano del Capo, anche al fine dell'invio della presente deliberazione all'Ordine dei Dottori Commercialisti presso cui risulta iscritto l'organo di revisione;

- al Consiglio comunale del Comune di Gagliano del Capo – per il tramite del suo Presidente – ai fini delle valutazioni di cui all'art. 235, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato, in Bari, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.

Il Magistrato relatore

Daniela Piacente

DANIELA PIACENTE
CORTE DEI CONTI
18.07.2025 09:46:31
GMT+02:00

La Presidente

Cinzia Barisano

CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
18.07.2025 09:58:45
GMT+02:00

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elisabetta Lenoci

ELISABETTA LENOCI
18.07.2025 10:37:30
GMT+02:00